



TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI

Sezione Fallimentare

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3/2021

Il Giudice,

visto la proposta di accordo con i creditori ai sensi dell'art. 7 legge 3/2012 proposta da Gian Pietro Zanin;

ritenuta la competenza del Tribunale adito avendo il ricorrente sede in Cervatto (VC);

vista la relazione depositata dell'OCC;

* OMISSIS

P.Q.M.

- 1) fissa udienza per convocazione dei creditori per la data del 10.2.2022 ore 11.30; dispone che l'udienza si tenga con modalità trattazione mediante deposito, sino a cinque giorni prima dell'udienza, di note contenenti eventuali osservazioni, istanze e conclusioni; avvisa che, in caso di dissenso alla celebrazione dell'udienza con tale modalità, il ricorrente, i creditori e l'OCC potranno far pervenire comunicazione entro cinque giorni dall'udienza;
- 2) dispone che la proposta (comprensiva dei chiarimenti resi in data 10/12/2021) ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori almeno quaranta giorni prima dell'udienza stessa anche per telegramma o lettera raccomandata o telefax o PEC;
- 3) dispone che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità mediante estratto sul sito internet del Tribunale di Vercelli;




- 4) visto l'art. 10 legge 3/2012, dispone che della presentazione del ricorso e del presente provvedimento di fissazione udienza sia data pubblicità nel registro imprese;
- 5) ordina, ove sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del presente decreto, a cura dell'O.C.C.;
- 6) dispone che, sino al momento in cui l'eventuale omologa dell'accordo non sarà divenuta definitiva, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- 7) avvisa che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice risulteranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, ed all'O.C.C.

Vercelli, 14 dicembre 2021

Il Giudice
Dott. Elisa Trotta

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE
Vercelli, 14/12/2021


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

